

98057 – Milazzo li,



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
**CAPITANERIA DI PORTO
MILAZZO**

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale
Indirizzo telegrafico: Compamare Milazzo
Prot. n° 02.02.09/_____ - Allegati n° _____

AL COMANDO MARITTIMO SICILIA
96011 - AUGUSTA

PREFETTURA
98100 - MESSINA

QUESTURA
98100 - MESSINA

COMUNE
98057 - MILAZZO

COMPAGNIA CARABINIERI
98057 - MILAZZO (ME)

COMPAGNIA CARABINIERI
prego passi Motovedetta dipendenti
98057 - MILAZZO (ME)

COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA
prego passi Motovedette dipendenti
98057 - MILAZZO (ME)

TENENZA GUARDIA DI FINANZA
98051 - MILAZZO (ME)

COMMISSARIATO DI POLIZIA
98051 - MILAZZO (ME)

DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO
98057 - MILAZZO (ME)

SERVIZI TECNICO NAUTICI

ALBO – SEDE

OGGETTO: Ordinanza n. 18/2018 Modifica regolamento delle operazioni di Bunkeraggio.

Ai sensi dell'art. 6 – comma 2 – della legge 412/91 al presente fax. non seguirà originale.

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione, si trasmette, in allegato, copia dell'ordinanza n° 18/2018 in data 05/06/2018 riguardante quanto in oggetto.

Marisicilia è pregata di emettere il relativo avviso ai naviganti.

IL CAPO SERVIZIO
T.V. (CP) Antonio LETO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

MILAZZO

Ordinanza n. 18 /18

MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

Località: Porti del Circondario Marittimo di Milazzo

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- VISTA** l'istanza avanzata dalla ME.COMB meridionale combustibili s.r.l., in data 20/03/2018;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 04/2014 del 03.03.2014 che approva il "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del Circondario Marittimo di Milazzo"
- RITENUTO** necessario apportare delle modifiche al sopra citato regolamento, ove venga esista un impianto fisso antincendio pubblico o privato che possa garantire in sicurezza le operazioni di bunkeraggio a unità navali presso i distributori fissi in banchina;
- VISTI** i verbali di riunione del 03 Maggio 2018 e del 07 Maggio 2018, avente come oggetto l'analisi delle modifiche da apportare all'articolo 10 dell'Ordinanza n. 04/2014 del 03.03.2014 che disciplina gli impianti di distribuzione fissi;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare la disciplina delle operazioni di bunkeraggio nell'area di competenza del Circondario Marittimo di Milazzo, in particolare in ambito portuale;
- VISTI** gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Modifica dell'Articolo 10 "Distributore fisso" del "Regolamento delle Operazioni di Bunkeraggio alle navi nei porti del Circondario Marittimo di Milazzo", approvato con Ordinanza n. 04/2014)

Con decorrenza immediata, l'articolo 10 del regolamento in parola viene modificato come di seguito:
(distributore fisso)

L'esercizio di un distributore fisso per rifornimento idrocarburi nell'ambito portuale di Milazzo, può essere mantenuto da una società/ditta in possesso di concessione demaniale marittima.

Per l'esercizio dell'attività, anche ai fini della sicurezza marittima e della tutela dell'ambiente, il concessionario deve attenersi a quanto prescritto nel titolo concessionario, nel certificato prevenzioni incendi e nelle altre eventuali autorizzazioni. I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno, in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31.07.1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 16.05.1996, e successivo regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori n°76 in data 20.01.1999, dello stesso Dicastero di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute.

Il distributore deve essere in regola con la certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Per disormeggiare tutti i natanti devono manovrare prudentemente e, prima di rimettere in moto i motori, i conducenti debbono accertare l'assenza di gas.

E' possibile effettuare il bunkeraggio a mezzo distributori automatici nelle ore diurne, salvo casi eccezionali che devono essere autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Milazzo.

Durante le operazioni di bunkeraggio dovrà essere presente una guardia ai fuochi/vigile del fuoco unicamente laddove sia inesistente un impianto antincendio fisso privato o pubblico. La presenza di una guardia ai fuochi/vigile del fuoco non è necessaria per operazioni riguardanti unità da pesca o da diporto.

I Comandanti delle unità navali che intendono accostare per l'effettuazione del bunkeraggio ad uno degli impianti di rifornimento esistenti, provvederanno ad informare, a mezzo VHF, la Sala Operativa di questa Autorità Marittima dirigendo con la massima cautela per l'accosto. Quando attraccati, procederanno allo

spegnimento dei motori ed all'approntamento del servizio di sicurezza antincendio di bordo che dovrà rimanere attivo durante l'intera operazione di bunkeraggio.

Durante l'operazione di bunkeraggio agli impianti di rifornimento l'unità che deve rifornirsi non deve svolgere operazioni commerciali e deve essere impedito, dall'addetto all'impianto, l'accesso al pontile accosto a tutte le persone estranee alle operazioni.

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo distributori fissi installati in banchina, dovranno essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

1. Le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
2. Durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 Luglio 1934 del Ministero dell'Interno, ed in particolare nei pressi dell'impianto dovranno essere installati ed immediatamente impiegabili n°2 estintori a CO2 da Kg 5 e n°2 a polvere da Kg 6 e n°2 secchi di sabbia;
3. Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere mantenuto costantemente la vigilanza a mezzo di almeno un dipendente della ditta concessionaria distributore fisso, in possesso di attestato di idoneità ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 01.10.1996, n° 512, coordinato con legge di conversione del 26.11.1996, n°609, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
4. Le manichette devono essere in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei certificati che devono essere conservati, anche in copia, presso il distributore stesso;
5. Devono essere mantenuti efficienti i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi VV.F.;
6. Devono essere mantenuti e pronti all'uso, una riserva di sabbia e panne galleggianti/fogli oleoassorbenti atti ad arginare eventuali colaggi ed in grado di circoscrivere e ricoprire almeno lo spazio di mare compreso tra l'unità navale da bunkerare e la banchina;
7. Non dovrà essere eseguita alcuna'altra operazione che possa generare calore e scintille ovvero qualsivoglia innesco;
8. I motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico. E' inoltre obbligatorio ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore. A tal fine, dovrà essere delimitata l'area interessata dal bunkeraggio o dal rifornimento, sistemando anche più cartelli recanti la scritta "bunkeraggio/rifornimento in corso, vietato transitare, fumare e fare uso di fiamme libere" e "spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il vano motore/serbatoi prima di avviare il motore".
9. Dovrà essere effettuata continua vigilanza ai fini antincendio e antinquinamento, vietando alle persone estranee di avvicinarsi al punto di erogazione;
10. La società deve comunicare alla capitaneria di porto di Milazzo, il tipo di combustibile fornito alle navi, con l'indicazione del tenore di zolfo ivi contenuto. La stessa società deve consegnare alle unità, di GT non inferiore a 400, la documentazione ed un campione del combustibile rifornito, con le modalità fissate dall'articolo 295 comma 11 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo, presso lo stesso distributore fisso, di più operazioni di bunkeraggio né tantomeno lo svolgimento contemporaneo di operazioni di bunkeraggio e di rifornimento di carburante nei serbatoi del distributore fisso impiegati nelle suddette operazioni.

Articolo 2


(Disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata mediante:

1. trasmissione al Comune ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
2. inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito web di questo Comando:

www.guardiacostiera.gov.it/milazzo.

Milazzo, 05/06/2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP)  ROTTINO